

IMPOSTE SUL REDDITO

Disciplina fiscale delle provvidenze U.N.I.R.E.

di **Luigi Scappini**



L'attività di **allevamento di animali**, come noto, rientra a pieno titolo tra quelle che, se esercitate, qualificano, ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), **l'imprenditore quale agricolo**.

Ne deriva che **l'allevatore di cavalli** è un imprenditore agricolo; tuttavia, si rendono necessarie alcune precisazioni. Infatti, il comma 2 dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) qualifica tali attività come quelle *"dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine"*, ragion per cui non si potrà mai qualificare, ad esempio, quale imprenditore agricolo il soggetto che si cura di alcuni cavalli presenti nel maneggio per poterli poi **affittare** per le **passeggiate**.

Infatti, la norma richiede **la cura e lo sviluppo**, ragion per cui si dovrà sempre manifestare o un incremento in termini di peso nel caso di animali allevati per l'ingrasso o un certificato tasso di natalità.

Da un punto di vista fiscale, il Legislatore, con l'[articolo 32, comma 2, lettera b\), Tuir](#), prevede, bene sapendo che l'attività di allevamento di animali in generale può essere esercitata in forma intensiva, ai fini della tassazione catastale, la disponibilità, in proprietà o affitto, di terreni potenzialmente in grado di produrre **almeno 1/4 del mangime necessario** per l'alimentazione dei capi presenti in stalla.

Nel caso specifico dei cavalli, a volte, non è sufficiente per rientrare nella tassazione su base catastale il rispetto dei parametri richiesti (da ultimo vedasi il D.M. 15.03.2019) ma occorre **verificare lo scopo ultimo per il quale vengono allevati**.

Come evidenziato dal Ministero delle finanze con la [circolare n. 27 del 14.08.1981](#), la **particolare "categoria" dei cavalli da corsa**, intesi quali purosangue e trottatori, allevati secondo determinate regole rigorosamente controllate, viene specificatamente allenata per

partecipare a corse ufficiali di galoppo, ostacoli o trotto e non può rientrare nel perimetro di “copertura” del reddito agrario.

Al contrario, si considerano “produttivi” di un reddito agrario *“i puledri di cui non è ancora iniziata la preparazione specifica, né gli stalloni e le fattrici che, terminata l'attività agonistica, vengono utilizzati per l'allevamento”*.

Tale impostazione discende dalla circostanza che per preparare alle corse i cavalli si rende necessario l'utilizzo di un insieme di tecniche e conoscenze che esulano dal perimetro agricolo.

Ne deriva che, come evidenziato dalla CTC con la decisione n. 153664/1977, il **mero allevamento di cavalli**, compresi purosangue e puledri, rientra in via ordinaria, al rispetto dei parametri richiesti dall'[articolo 32 Tuir](#), nel reddito agrario.

È la successiva fase, in cui i puledri hanno raggiunto una maturità tale da poter essere preparati per le corse, che **fuoriesce dalla attività agricola e dal regime catastale** e si attesta tra quelle meramente commerciali.

Strettamente legate al mondo delle corse dei cavalli sono anche le c.d. **provvidenze** erogate da parte di **U.N.I.R.E.**, che si possono suddividere in 2 differenti categorie:

1. provvidenze erogate quale **incentivo all'attività di allevamento**, in favore degli allevatori. Tali somme corrispondono a un importo percentuale sui premi vinti dai cavalli allevati;
2. *“premi al traguardo”* erogati esclusivamente agli allevatori-proprietari di cavalli esercenti attività agonistica.

A prescindere dalla causa per la quale vengono erogati, che è unitaria (la vittoria in una corsa), differente è il loro **trattamento fiscale**.

Come affermato in occasione della **risposta all'interpello parlamentare n. 5-05180 del 27.07.2011**, la **ritenuta** che viene applicata in ossequio a quanto previsto dall'[articolo 5 D.L. 417/1991](#) sarà da considerarsi a titolo di imposta nel caso degli allevamenti che si considerano quali attività agricole come sopra inquadrati, mentre nel caso in cui l'allevamento assuma la veste commerciale sarà a titolo di acconto.

Tale differenza di inquadramento deriva dalla **natura** che assumono le **provvidenze**, essendo, nel primo caso, “inglobate” nel reddito catastale.

Infine, per quanto riguarda i c.d. *“premi al traguardo”*, come affermato con la **nota n. 8/317 del 13 aprile 1981**, essendo erogati ad allevatori-proprietari di cavalli da corsa in quanto esercenti attività agonistica, sono estranei alla fase allevatoria (e, quindi, alla normale attività agraria) e costituiscono in ogni caso **reddito autonomamente tassabile rispetto a quello fondiario**.